

Camera dei Deputati

**Legislatura 19**  
**ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/06060**  
presentata da **CARMINA IDA** il **02/10/2025** nella seduta numero **541**

Stato iter : **IN CORSO**

Ministero destinatario :

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Attuale Delegato a rispondere :

**MINISTERO DELLA SALUTE**, data delega **02/10/2025**

**TESTO ATTO**

**Atto Camera**

**Interrogazione a risposta scritta 4-06060**

presentato da

**CARMINA Ida**

testo di

**Giovedì 2 ottobre 2025, seduta n. 541**

CARMINA. — **Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze.** — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 8-sexies, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992, le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate sono stabilite tenendo conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche dei costi reali dei fattori produttivi (personale, materiali, energia ed altro), delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dell'andamento economico generale;

con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 novembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2024, n. 302, è stato reso esecutivo l'aggiornamento delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica; le nuove tariffe sono entrate in vigore il 30 dicembre 2024 consentendo l'applicazione dei Lea contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sull'intero territorio nazionale;

con sentenza n. 16402 del 22 settembre 2025, il Tar del Lazio – Sezione Terza Quater ha disposto l'annullamento parziale del citato decreto ministeriale e degli atti conseguenti (ivi compreso, per illegittimità derivata, il decreto n. 1559 del 20 dicembre 2024 con il quale l'Assessore regionale della salute per la Regione Siciliana ha adottato il nuovo nomenclatore tariffario regionale), rilevando un vizio di istruttoria;

in particolare, il Tar ha accertato che il decreto non dimostra in maniera chiara e trasparente di aver seguito i criteri previsti dalla legge, basandosi maggiormente su confronti con tariffari regionali preesistenti piuttosto che su una reale analisi dei costi, utilizzando un campione di strutture non rappresentativo senza fornire dettagliatamente i criteri di scelta, e omettendo di rispondere alle osservazioni dell'Agenas, che già aveva segnalato delle criticità;

il giudice amministrativo ha quindi disposto l'effettuazione di una nuova istruttoria che tenga adeguatamente conto dell'analisi dei costi e delle innovazioni tecnologiche e organizzative, differendo però l'efficacia dell'annullamento di 365 giorni per consentire ai Ministeri competenti di definire nuove tariffe, evitando così gravi ripercussioni socio-economiche;

la pronuncia evidenzia come le tariffe non possano essere determinate soltanto in base a criteri di contenimento della spesa, ma debbano mantenere un equilibrio reale tra sostenibilità economica del sistema sanitario e sostenibilità gestionale delle strutture sanitarie;

nelle more della nuova istruttoria e dell'adozione del decreto sostitutivo, permane un'incertezza applicativa, con rischio di contenziosi in ordine alla corretta individuazione del nomenclatore da utilizzare (vecchio tariffario, nuovo parzialmente annullato, o soluzioni regionali transitorie) –:

quali iniziative di competenza intendano assumere rapidamente in relazione alla sentenza del Tar Lazio, avviando una nuova istruttoria che recepisca in modo puntuale i criteri fissati dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e le osservazioni dell'Agenas, al fine di definire tariffe realmente aderenti ai costi dei fattori produttivi e all'innovazione tecnologica;

quali iniziative di competenza urgenti intendano adottare per garantire certezza applicativa nelle more del nuovo decreto, evitando che le strutture sanitarie e le amministrazioni regionali siano esposte a contenziosi o a vuoti normativi;

se il Governo intenda assumere iniziative volte a coinvolgere in maniera strutturata le organizzazioni sindacali di categoria nella fase istruttoria, al fine di acquisire dati aggiornati e rappresentativi della realtà nazionale;

quali tempi si prevedano per l'adozione del nuovo decreto tariffario e quali modalità saranno seguite per garantire trasparenza e tracciabilità del procedimento istruttorio, in modo da evitare nuove impugnazioni.

(4-06060)